

Circolare Informativa: Ottobre 2012

Data: 23 Ottobre 2012

Indice

Le novità del DL 83/2012 convertito in L.134/2012	
- <i>Deducibilità delle perdite su crediti</i>	<i>Pag.1</i>
- <i>IVA per cassa</i>	<i>Pag.2</i>
- <i>Incentivi per l'acquisto di veicoli "ecologici"</i>	<i>Pag.4</i>
- <i>Credito d'imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato</i>	<i>Pag.5</i>
- <i>Srl a capitale ridotto</i>	<i>Pag.7</i>
- <i>Responsabilità solidale appaltatore e subappaltatore</i>	<i>Pag.8</i>
Il decreto MEF del 25.06.2012	
- <i>La certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione</i>	<i>Pag.9</i>
Le novità L.92/2012	
- <i>Partite Iva "fittizie"</i>	<i>Pag.11</i>

Deducibilità delle perdite su crediti

Articolo 101 co. 5 del TUIR

L'art. 101 co. 5 del TUIR, ha modificato i criteri di deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Le modifiche introdotte dal DL 83/2012 attengono alle seguenti fattispecie:

- Accordi di ristrutturazione dei debiti;
- Crediti scaduti di modesta entità;
- Prescrizione del diritto alla riscossione del credito;
- Soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Viene stabilito che:

- le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" (e quindi senza che sia necessaria la presenza di "elementi certi e precisi"), non solo se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ma anche se lo stesso ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182- bis del RD 16.3.42 n. 267;
- quale momento iniziale ai fini della deducibilità della perdita, rileva la data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Crediti scaduti di modesta entità

Viene stabilito che gli "elementi certi e precisi", atti a consentire la deducibilità della perdita su crediti, sussistono "in ogni caso" quando:

- il credito è di modesta entità;
- è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo:

- non superiore a 5.000,00 euro, per le imprese con volume d'affari non inferiore a € 100 milioni
- non superiore a 2.500,00 euro, per le altre imprese.

Prescrizione del diritto alla riscossione del credito

Viene stabilito che gli "elementi certi e precisi", atti a consentire la deducibilità della perdita su crediti, sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto e dunque in generale, ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile, dopo 10 anni. Per particolari rapporti i crediti si estinguono in tempi più brevi:

- 5 anni per i crediti relativi ai canoni di locazione e agli interessi;
- 1 anno per i crediti relativi alle provvigioni spettanti al mediatore, ai corrispettivi di spedizione e trasporto nazionale e ai premi di assicurazione.

Soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli "elementi certi e precisi" sussistono, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

Decorrenza

Il DL 83/2012 non contiene una specifica disposizione di decorrenza in relazione all'art. 33 co. 5.

Le nuove ipotesi di deducibilità "automatica" delle perdite su crediti sono applicabili dal periodo di imposta in corso al 12.08.2012 e pertanto dal 2012 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

IVA per cassa

Articolo 32 bis D.L. n. 83/2012

Al fine di evitare ai soggetti Iva di dover anticipare il versamento dell'imposta all'Erario, viene riformulata la disciplina dell'IVA per cassa, vale a dire la possibilità di differire, al momento dell'incasso del corrispettivo, il versamento dell'IVA dovuta sulle operazioni poste in essere nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa o di arte e professione.

Il regime consente di differire l'esigibilità dell'imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA al momento dell'incasso dei relativi corrispettivi da parte dei cessionari o committenti.

Per i soggetti che optano per l'adozione del regime, è previsto il rinvio della detraibilità dell'imposta afferente ai beni ed ai servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori.

Al contrario, i cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l'IVA per cassa possono detrarre l'IVA afferente i beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Operatività del nuovo regime

L'applicazione del nuovo regime richiede un'opzione da parte del contribuente. A tal fine l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un apposito Provvedimento.

L'opzione ha effetto a partire dal 01.01 dell'anno in cui è esercitata ovvero dalla data di inizio dell'attività in

caso di inizio in corso d'anno.

Solo per l'anno 2012 l'opzione avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. (DM 11.10.2012).

Volume d'affari del cedente/prestatore

La disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con **volume d'affari non superiore a 2 milioni**; nel calcolo del volume d'affari, vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell'inversione contabile).

Qualora il volume d'affari superi, nel corso dell'anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell'IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Limitazione temporale del differimento

Nella fattispecie, il decreto introduce una previsione di semplificazione, in quanto stabilisce che, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassa, venga computato a debito l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. La scelta è finalizzata, ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell'imposta. Resta confermato che l'imposta diventa comunque esigibile, anche se il corrispettivo non è stato incassato, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che - anteriormente - il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali.

Esercizio della detrazione per il cessionario/committente

Per il cessionario/committente, la detrazione non è più "agganciata" al pagamento del corrispettivo, ma sorge quando l'operazione si considera effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del DPR 633/72 (es. consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili).

Esercizio della detrazione per il cedente/prestatore

Per il cedente/prestatore, l'esigibilità differita dell'imposta implica che la detrazione sia sospesa fino a quando i beni/servizi acquistati non vengono pagati ai rispettivi fornitori.

Operazioni escluse dall'esigibilità differita

L'agevolazione non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, a quelle effettuate nei confronti di privati consumatori e alle operazioni effettuate avvalendosi di un regime speciale di applicazione dell'imposta (es. regimi monofase e del margine); l'esclusione non vale, quindi, per i soggetti che si avvalgono di un regime speciale di detrazione dell'imposta, come quello agricolo o quello degli intrattenimenti.

In caso di esercizio di più attività con applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/1972, è possibile esercitare l'opzione per l'IVA per cassa limitatamente ad una o più attività.

Indicazione in fattura dell'esigibilità differita

L'applicazione dell'esigibilità differita dell'imposta deve risultare da un'apposita annotazione nella fattura di vendita così rubricata:

Operazione con "IVA per cassa" ex art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Incentivi per l'acquisto di veicoli "ecologici"

Artt. 17 – bis a 17 – terdices L.134/2012

Sono stati introdotti alcuni incentivi, destinati in prevalenza a imprese e professionisti, per l'acquisto di nuovi veicoli "ecologici", immatricolati tra il 1.1.2013 e il 31.12.2015.

Il veicolo acquistato non deve essere già stato immatricolato in precedenza.

Misura degli incentivi

Per quanto riguarda le misure degli incentivi, a coloro che acquistano nel 2013 e 2014 in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, è riconosciuto un contributo pari al:

- 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km (lett. a);
- 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km (lett. c);
- 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km (lett. d).

Per gli acquisti effettuati nel 2015 il contributo è pari al:

- 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km (lett. b);
- 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km (lett. d);
- 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km (lett. f).

Condizioni per fruire dell'agevolazione da parte di imprese e professionisti

Per accedere all'incentivo, imprese ed esercenti arti e professioni che acquistano il nuovo veicolo devono consegnare per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari (o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria) da almeno 12 mesi.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve:

- essere intestato, da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del nuovo veicolo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo;
- appartenere alla medesima categoria del veicolo acquistato;
- essere immatricolato almeno 10 anni prima dalla data di acquisto del nuovo veicolo.

Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e devono essere indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.

Di conseguenza, i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati per la rottamazione.

Deroga per i soggetti "privati"

In deroga a quanto sopra esposto, ai fini dell'erogazione a soggetti "privati" dei contributi di cui alla lett. a) e c) dell'art. 17-decies, non è necessaria la consegna di un veicolo per la demolizione.

Riconoscimento del contributo

Il contributo è ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nel limite delle risorse destinate, e uno sconto praticato dal venditore. Il contributo viene comunque corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto.

Credito d'imposta per le imprese costruttrici o importatrici

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Inoltre, viene stabilito che, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici debbano conservare la relativa documentazione, che deve essere trasmessa ad esse dal venditore

Stanziamenti

L'art. 17-undecies definisce le risorse destinati a tali misure: si tratta di un totale di 140 milioni di euro (50 milioni per il 2013, 45 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015).

Per quanto riguarda il 2013, 15 milioni di euro sono previsti per l'acquisto dei veicoli con emissioni fino a 50 g/km e a 95 g/km, ma una quota pari al 70% degli stanziamenti viene assegnata alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi ai sensi dell'art. 82 del Codice della Strada o alla sostituzione dei veicoli utilizzati come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Altri 35 milioni di euro sono destinati all'acquisto di veicoli con emissioni fino a 120 g/km (lett. e), interamente destinati alle ipotesi sopra riportate.

Credito d'imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato

Art. 24 DL. 83/2012

Come già in parte precedentemente trattato nella precedente circolare informativa, è stato introdotto un contributo, in forma di credito d'imposta, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego.

Ambito soggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Determinazione del credito d'imposta

È concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo di 200.000,00 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia (art. 24 co. 1 lett. a);
- personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al DL 83/2012, impiegato in attività di ricerca e sviluppo (art. 24 co. 1 lett. b).

Si ricorda che il credito d'imposta è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.

Modalità di accesso all'agevolazione

Per fruire del credito d'imposta, le imprese dovranno presentare un'istanza mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Caratteristiche del credito d'imposta

Per espressa previsione normativa, il beneficio fiscale:

- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- non è soggetto al limite annuale pari a 250.000,00 euro di utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito, nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

Documentazione certificata dal revisore

I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un revisore iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti o dal Collegio sindacale. La certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione contabile e prive di Collegio sindacale devono avvalersi, per la certificazione delle spese, di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei 3 anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa.

A riguardo, viene inoltre precisato che le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5.000,00 euro.

Indebita fruizione

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, il Ministero dello Sviluppo economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Stanziamenti

È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2013. A seguito di un emendamento introdotto in sede di conversione in legge, viene riservata una quota di tali stanziamenti alle imprese terremotate. È infatti precisato che, al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20.5.2012 e del 29.5.2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 sia riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei Comuni identificati dall'art. 1 del DL 6.6.2012 n. 7470.

Srl a capitale ridotto

Articolo 44 comma 1 DL. 83/2012

Viene introdotta una nuova tipologia societaria, la "società a responsabilità limitata a capitale ridotto", rivolta anche a "persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione".

Caratteristiche

Fra le caratteristiche della società, si segnalano le seguenti:

- la società può essere costituita mediante contratto o atto unilaterale;
- l'atto costitutivo è redatto per atto pubblico;
- l'atto costitutivo deve indicare gli stessi "elementi" prescritti per la Srl semplificata di cui all'art. 2463-bis co. 2 c.c., quindi, fra l'altro l'ammontare del capitale sociale, che deve essere pari ad almeno 1,00 euro e comunque inferiore a 10.000,00 euro;
- l'amministrazione della società può essere affidata, per disposizione dello stesso atto costitutivo, ad una o più persone fisiche anche non soci.

Atti e corrispondenza

Vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico:

- la denominazione di "società a responsabilità limitata a capitale ridotto";
- l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- la sede della società;
- l'ufficio del Registro delle imprese presso cui risulta l'iscrizione.

Disciplina applicabile

Per i profili non espressamente disciplinati, si applicano le disposizioni dettate per la Srl in quanto compatibili.

Costi

Nessuna disposizione specifica è prevista in tema di agevolazioni per la costituzione di tali società.

Sembrerebbe, quindi, che la nuova srl a capitale ridotto sia esclusa dalle agevolazioni riguardanti gli oneri notariali e le imposte di bollo e le spese di segreteria previste per la srl semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c. (art. 3 co. 3 del DL 1/2012 convertito).

Credito agevolato

In sede di conversione in legge, è stata modificata la normativa, mediante l'introduzione del nuovo co. 4-bis.

In particolare, viene demandato ad un accordo fra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Associazione Bancaria Italiana l'accesso al credito a condizioni agevolate ai giovani under 35, che intraprendono attività imprenditoriale mediante la costituzione di srl a capitale ridotto.

Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi

Articolo 13-ter DL n.83/2012

L'articolo 13-ter del DL 22.06.2012 ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale in caso di appalto di opere o di servizi.

In caso di appalto di opere o di servizi, infatti, viene stabilito che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell'appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:

- dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
- dai soggetti IRES, di cui all'art. 73 del TUIR;
- dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all'art. 74 del TUIR.

Sono invece esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i seguenti soggetti:

- le amministrazione dello Stato;
- gli enti territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli organismi del diritto pubblico;
- le associazioni, unioni e consorzi pubblici;
- i concessionari di lavori pubblici;
- le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.

Decorrenza

In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della L. 134/2012, poiché l'art. 13-ter del DL 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge).

Responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore

Per effetto della nuova disciplina dell'art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore in relazione al versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione, prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

Obblighi e responsabilità del committente

Per effetto della nuova disciplina dell'art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte

di quest'ultimo della documentazione attestante che i versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.

Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo al committente nuovi adempimenti di natura tributaria, tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma.

Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11.10.2012, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.

Sanzioni applicabili al committente

Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo.

Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.

Documentazione attestante i versamenti eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti in relazione alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare le suddette responsabilità in capo al committente e all'appaltatore.

Rilascio di un'apposita asseverazione da parte di professionisti o Caf

La nuova disciplina prevede espressamente che l'attestazione dell'avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento possa essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro.

In alternativa all'asseverazione, può essere utilizzata una dichiarazione sostitutiva con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione), resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

Certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione

Decreto MEF 25.6.2012 in attuazione dell'art. 31 co. 1 bis D.L. 78/2010 e dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, DL n. 185/2008

Il MEF, con decreto del 25.6.2012 (G.U. 02.07.2012) ha dato attuazione alle disposizioni previste a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano **somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di Regioni/Enti pubblici**. In particolare a tali soggetti è riconosciuta la possibilità di:

- **compensare le somme iscritte a ruolo utilizzando i crediti** vantati nei confronti delle Regioni/Enti;
- **cedere** i predetti **crediti ad una banca/intermediario finanziario**.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

In particolare i soggetti che vantano **crediti**:

- per **somministrazioni, forniture e appalti**;

- nei confronti delle **Regioni, Enti locali ed Enti del SSN**, dello **Stato** e degli **Enti pubblici nazionali**;
- **non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**;

possono **compensare** i relativi importi, in tutto o in parte, **con le somme iscritte a ruolo**.

A tal fine è **necessario che il creditore acquisisca dal debitore un'apposita certificazione** attestante l'ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità.

SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI

Il Decreto del MEF stabilisce che i crediti vantati nei confronti dei predetti soggetti sono utilizzabili per la **compensazione delle somme dovute** per cartelle di pagamento **accertamenti esecutivi** nonché **atti di addebito dell'INPS notificati entro il 30.4.2012**.

Relativi a:

- (a) **tributi erariali, regionali e locali**;
- (b) **contributi assistenziali e previdenziali**;
- (c) **premi INAIL**;
- (d) **altre entrate** spettanti all'Amministrazione che ha rilasciato la predetta certificazione.

Sono compensabili anche gli **oneri accessori**, gli **aggi** e le **spese** a favore dell'Agente della riscossione nonché le imposte la cui riscossione è affidata a tale soggetto ai sensi dell'art. 29, DL n. 78/2010, ossia relative ad accertamenti esecutivi.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE

Attualmente il creditore, richiede la certificazione **utilizzando un apposito modello**, disponibile sul sito Internet <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>, compilabile on-line ed inviabile a mezzo PEC.

Successivamente sarà messa a disposizione un'apposita "*piattaforma elettronica*".

La certificazione:

1. deve **riportare gli estremi** (numero, data, importo) **del documento** (fattura, parcella o altro) dal quale risulta il credito;
2. deve contenere l'**impegno del creditore a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale** fino alla data indicata per il pagamento (o 12 mesi se la stessa non è indicata);
3. **non può essere rilasciata** relativamente ai **crediti** vantati nei confronti di **Enti locali commissariati** e di **Regioni** sottoposte al piano di rientro dai **disavanzi sanitari** nonché dei **relativi Enti del SSN**.

L'Ente debitore, rilascia la certificazione **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'istanza: **certifica** che il **credito è certo, liquido ed esigibile**.

Qualora **entro 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza la Regione/Ente **non** abbia provveduto a **rilasciare la certificazione** ovvero a rilevare l'insussistenza/inesigibilità del credito, il **creditore** stesso può **richiedere**, mediante una **nuova apposita istanza, la nomina di un Commissario ad acta**, utilizzando uno specifico modello, sul quale va indicato il numero identificativo della certificazione presentata alla Regione/Ente.

Partite IVA “fittizie”

Art. 46-bis Legge 134/2012

La Legge n. 92/2012, c.d. “Riforma del lavoro” ha introdotto nel D.Lgs. n. 276/2003 l’art. 69-bis al fine di contrastare il fenomeno delle **partite IVA c.d. “fittizie”**, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese da soggetti titolari di partita IVA rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. e/o del lavoro subordinato.

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, **salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente**, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano **almeno due** dei seguenti presupposti:

- che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
- che *il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente*”.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai rapporti instaurati successivamente al 18.07.2012. Per i rapporti in essere a tale data è concesso un periodo pari a 12 mesi durante i quali le parti possono provvedere agli opportuni adeguamenti.

Qualora l’utilizzo della partita Iva venga giudicato improprio:

- la prestazione lavorativa viene considerata una **collaborazione coordinata e continuativa**, con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS;
- con l’ulteriore trasformazione in un **rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** (dalla data di costituzione del rapporto) nel caso in cui, per tale prestazione, non sia stato individuato un progetto.

Al fine di evitare che un rapporto instaurato con un soggetto titolare di partita Iva si tramuti automaticamente in un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si ritiene utile predisporre sempre un progetto per qualsiasi contratto di lavoro autonomo.

La trasformazione in rapporto di lavoro dipendente non opera nel caso in cui si rientri in uno dei casi per cui è ancora ammessa la stipulazione di contratti di collaborazione senza progetto ossia:

- professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad Albi;
- collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive;
- collaborazioni rese dai componenti degli organi di amministrazione e controllo di società;
- collaborazioni di coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia

Cause di Esclusione della presunzione:

La norma prevede 2 specifiche ipotesi al verificarsi delle quali non opera la presunzione del rapporto in essere quale collaborazione coordinata e continuativa:

1. La prestazione lavorativa è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso

rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività;

La prestazione è svolta da un soggetto che dichiara un reddito annuo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art.1, comma 3, Legge n.233/90 ossia il reddito minimale previsto ai fini IVS;

2. L'attività è svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un Ordine Professionale e detta specifici requisiti e condizioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati